

Consiglio di Stato, sezione sesta, 26 luglio 2004 n°5268-ANNULLA-Tar Marche 11 giugno 1998 n° 738

Con decisione per la verità piuttosto stringata ed apparentemente contraddittoria, il Consiglio di Stato ha negato la riconoscibilità dell'equo indennizzo per causa di servizio a favore di un insegnante supplente temporaneo con rapporto di lavoro inferiore all'anno.

Il ricorrente, docente di educazione fisica supplente, aveva subito durante il servizio di insegnamento un grave infortunio che aveva comportato, tra l'altro, anche la revoca della supplenza; gli organi sanitari e la stessa Amministrazione avevano riconosciuto la dipendenza dell'infortunio da causa di servizio, escludendo però l'attribuzione dell'equo indennizzo ed il rimborso delle spese mediche sostenute, come previsto dall'art. 68 del DPR 10 gennaio 1953 n°3, sulla base del disposto dell'art.4 della legge 1077 del 1966 che negava l'attribuzione dei benefici economici in questione ai supplenti temporanei con rapporto di lavoro inferiore all'anno.

Il giudice di primo grado aveva respinto la tesi fatta propria dall'Amministrazione alla luce delle previsioni degli artt.58 ed 85 del DPR 31 maggio 1974 n° 417, secondo cui, riguardo al personale docente di ruolo e non di ruolo, l'anno scolastico è valutabile come tale in presenza di un periodo di insegnamento, anche non continuativo, pari a 180 giorni; requisito riscontrabile nel caso di specie, dal momento che il ricorrente aveva prestato servizio per 189 giorni, con la conseguenza che risultavano così rispettati i limiti, posti dall'art.4 della L.1077/1966, che, riguardo ai supplenti, condizionava il riconoscimento dell'equo indennizzo all'aver prestato servizio per almeno un anno. Tali motivazioni sono state però respinte dal Consiglio di Stato secondo cui le richiamate disposizioni del DPR 417 del 1974 non possono essere suscettibili di applicazione analogica, avendo una portata derogatoria e non generale ed essendo finalizzate solo all'individuazione dei requisiti di anzianità di servizio prestato dai docenti precari ai fini della partecipazione a procedure concorsuali o a tornate idoneative riservate.

Ad avviso del giudice di appello, il requisito prescritto dall'art.4 della legge 1077 del 1966 può ritenersi soddisfatto solo nel caso in cui l'insegnante abbia svolto un servizio annuale, intendendosi per anno un corso scolastico di durata inferiore ai 12 mesi ma superiore ai 6, condizione non ricorrente nel caso di specie, con la conseguente conferma della decisione di diniego dell'equo indennizzo adottata dall'Amministrazione precedente.

Non è chiaro, al riguardo, come mai pur avendo il docente ricorrente maturato un periodo di servizio effettivo di 189 giorni, quindi superiore a 6 mesi, il giudice amministrativo di appello ha ritenuto non sussistente la condizione per beneficiare ad ogni effetto di legge, e quindi anche per il riconoscimento dell'equo indennizzo, di tale servizio.